

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 21 giugno 1990

nella causa T-31/89, Maria Paola Sabbatucci contro Parlamento europeo ⁽¹⁾*(Dipendente — Percentuale d'invalidità)*

(90/C 179/19)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-31/89, Maria Paola Sabbatucci, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l'avv. domiciliatario Aloyse May, del foro di Lussemburgo, 31, Grand-rue, contro Parlamento europeo (agenti: sig. Jorge Campinos e Manfred Peter, assistiti dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo), avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni della convenuta 15 luglio 1987 relative alle conseguenze degli infortuni subiti dalla ricorrente e causanti il tasso d'invalidità permanente parziale che le è applicabile, il tribunale (terza sezione), composto dai sig.: A. Saggio, presidente di sezione; B. Vesterdorf e K. Lenaerts, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 21 giugno 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU n. C 132 del 21. 5. 1988.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 22 giugno 1990

nella causa T-27/89, Vassilis Sklias contro Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Dipendente — Concorso — Conoscenze linguistiche — Produzione dei documenti giustificativi)*

(90/C 179/20)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-27/89, Vassilis Sklias, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l'avvocato domiciliario Patrick Weinacht, del foro di Lussemburgo, 6, rue Heine, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. M. Francis Hubeau, assistito dall'avv. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto l'annulla-

mento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso generale CJ n. 75/87 nega di ammettere il ricorrente alle prove di detto concorso, nonché l'annullamento della procedura dello stesso concorso, il Tribunale (quarta sezione), composto dai sig.: D. A. O. Edward, presidente di sezione, e R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato, il 22 giugno 1990, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è respinto.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 22 giugno 1990

nelle cause riunite T-32/89 ⁽¹⁾ e T-39/89 ⁽²⁾, Georges Marcopoulos contro Corte di giustizia delle Comunità europee*(Dipendente — Concorso — Composizione della commissione giudicatrice — Risoluzione del contratto di agente temporaneo)*

(90/C 179/21)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata sulla «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nelle cause riunite T-32/89 e T-39/89, Georges Marcopoulos, ex agente temporaneo della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente a Lussemburgo, con l'avv. Andreas Kalogeropoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 31, Grand-Rue, contro Corte di giustizia delle Comunità europee (agente: sig. Francis Hubeau, assistito dall'avv. Jean-François Bellis del foro di Bruxelles), aventi ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione del concorso CJ n. 75/87, comunicata al ricorrente con lettera 1° marzo 1988, con cui gli si nega l'attribuzione del punteggio richiesto per l'iscrizione nell'elenco d'idoneità del concorso stesso e non gli si consente di partecipare alle prove facoltative, e, per quanto necessario, l'annullamento della procedura dello stesso concorso (causa T-32/89) e, inoltre, l'annullamento della decisione di designazione dei membri della commissione del concorso CJ n. 75/87, l'annullamento della decisione, notificata al ricorrente il 24 marzo 1988, che ha posto termine al contratto di agente temporaneo e il

⁽¹⁾ GU n. C 77 del 24. 3. 1988.

⁽¹⁾ GU n. C 143 dell'1. 6. 1988.

⁽²⁾ GU n. C 202 del 3. 8. 1988.